Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Venerdì, 22 febbraio 1929 - Anno VII** **Numero 45**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi, Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I., 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Organi, 88, *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto 6; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vitt. Em., 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Em., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele & C.*, Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **672.**

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3430.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **673.**

LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3432.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dall'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dall'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **674.**

LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3431.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2025, relativo alla fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la cinematografia educativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2025, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la cinematografia educativa in base agli Accordi fra il Regio Governo e la Società delle Nazioni, giusta le Note rispettivamente scambiate il 7 gennaio 1928 e il 4 settembre 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 675.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3338.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Canneto e di Montrone e istituzione dell'ufficio di conciliazione del comune di Adelfia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 settembre 1927-V, n. 1903, col quale i comuni di Canneto e di Montrone venivano riuniti in un solo comune denominato Adelfia;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Adelfia funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Canneto e di Montrone sono soppressi e per tutto il territorio del comune di Adelfia funzionerà un solo ufficio di conciliazione, con sede nel capoluogo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 277. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 676.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3339.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1171, col quale i comuni di Pocapaglia e di Sanfrè sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Bra;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Bra rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 278. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 677.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3340.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tavernette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 908, col quale il comune di Tavernette è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Cumiana;

Vista la deliberazione del podestà di Cumiana rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tavernette;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Tavernette è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 279. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 678.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 70.

Delimitazione del confin e ripartizione patrimoniale fra i comuni di Dicomano e di Londa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 novembre 1925, n. 2316, con cui è stato staccato dal comune di Dicomano ed aggregato a quello di Londa il territorio delle frazioni Vicorati, Londa e Petroio;

Veduti i progetti di delimitazione territoriale e di ripartizione patrimoniale concordati, in esecuzione del succitato decreto, fra i rappresentanti dei comuni di Dicomano e di Londa, nonchè delle frazioni interessate;

Veduta la deliberazione 8 novembre 1928, n. 1413, della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Firenze e la deliberazione 28 novembre 1928, n. 2632, della Giunta provinciale amministrativa;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Dicomano e di Londa è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Firenze, la quale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' approvato il progetto di ripartizione patrimoniale concordato fra i rappresentanti dei comuni di Dicomano e di Londa e quelli delle frazioni Vicorati, Londa e Petroio con verbale in data 23 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 268. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 679.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 155.

Erezione in ente morale della Federazione nazionale italiana fra le Società zoofile e per la protezione degli animali, con sede in Milano.

N. 155. R. decreto 28 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Federazione nazionale italiana fra le Società zoofile e per la protezione degli animali, con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 680.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3393.

Autorizzazione alla Fondazione « Cesare Custo » ad accettare una somma per l'incremento della Fondazione stessa.

N. 3393. R. decreto 31 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione delle offerte fatte da militari del Corpo della Regia guardia di finanza per l'importo totale di L. 4316 ad incremento della Fondazione « Cesare Custo ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 681.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3330.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra.

N. 3330. R. decreto 13 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Bra.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 682.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3331.

Erezione in ente morale dell'« Istituzione pro orfani di guerra », in Finale Emilia.

N. 3331. R. decreto 31 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, la « Istituzione pro orfani di guerra », amministrata dalla Congregazione di carità di Finale Emilia, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista produttori seme-bachi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dei produttori seme-bachi, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Emilio Catenacci a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Emilio Catenacci a presidente della Federazione nazionale fascista produttori seme-bachi.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 222. — SABBATINI.

(521)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Pietro Biondi di Alfredo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Pietro Napoleone Biondo Biondi, nato a Firenze il 20 luglio 1899 da Alfredo e da Emma Gabrielli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Pietro Napoleone Biondo Biondi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 30 gennaio 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Pietro Napoleone Biondo Biondi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(519)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Jole Favi di Egidio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Jole Maria Palmira Favi, nata a Firenze il 22 aprile 1901 da Egidio e da Erminia Unia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Jole Maria Palmira Favi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 30 gennaio 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Jole Maria Palmira Favi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(520)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1929.

Proroga del termine stabilito per la costituzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale in alcune Provincie del Regno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la legge 27 dicembre 1928, n. 3123, concernente la riforma della Giunta provinciale amministrativa;
Ritenuta la necessità di avvalersi della facoltà di prorogare in alcune Provincie l'attuazione delle norme di cui all'art. 4 della legge predetta, per quanto riguarda la costituzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, a termine di quanto è previsto nell'art. 6, secondo comma, della legge stessa;

Decreta:

L'attuazione delle norme di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1928, n. 3123, relativa alla costituzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, è prorogata al 16 marzo 1929, nelle seguenti provincie:

Aosta, Aquila, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Macerata, Padova, Pavia, Reggio Calabria, Treviso, Vercelli.

I prefetti di ciascuna delle predette Provincie cureranno l'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(522)

CONCORSI

REGIA ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Concorso per il conferimento del Premio Luigi Maria Rezzi pel 1930.

La Regia accademia della Crusca per la lingua d'Italia, amministratrice dell'Ente morale Luigi Maria Rezzi, veduti gli articoli 2, 3, 4 e 7 dello statuto organico di detta Istituzione, apre un concorso per tutti gli italiani di qualunque parte del territorio geograficamente italiano, a opere sia in verso sia in prosa, con il premio di L. 5000, secondo i modi assegnati dallo statuto medesimo nei seguenti articoli:

Art. 5. — Nelle opere presentate devono verificarsi le seguenti condizioni, espressamente determinate dal testatore:

a) che non siano state divulgate per la stampa, nè in altro qualsiasi modo;

b) che siano condotte secondo i principî e gli esempi dei grandi maestri greci, latini e italiani;

c) che siano dettate nella pura ed efficace favella usata dai nostri migliori scrittori, lontana per altro da ogni affettazione;

d) che trattino di argomento utile ed acconcio a migliorare i costumi, e non avversino il sentimento religioso cristiano.

Art. 6. — Per conseguire il premio, l'opera dovrà avere non solamente un merito relativo rispetto alle altre presentate, ma altresì un merito assoluto, da dare fondamento a sperare che vivrà in avvenire.

Art. 8. — L'opera premiata dovrà essere data alle stampe a conto dell'autore, che ne conserva la proprietà. E solamente alla presentazione del libro stampato gli sarà pagato il premio. Dovrà darne all'Accademia 50 esemplari.

Oltre al premio di L. 5000, l'Accademia potrà conferire qualche ricompensa, non minore di L. 1000, nè maggiore di L. 2000, a quella o a quelle opere che, pur mancando del merito assoluto richiesto per conseguire il premio, avessero però tali pregi, così di forma come di sostanza, da dovere in qualche modo rimeritarne l'autore, e promuoverne la pubblicazione.

Tali ricompense non potranno in nessun caso essere più di tre, nè superare tutte insieme la somma di L. 5000.

Anche per ottenere alcuna di queste ricompense, l'opera dovrà avere le condizioni volute dall'art. 5 dello statuto, e l'autore sottostare a quanto prescrivesi nell'art. 8.

Sarà considerato come un modo di divulgazione contemplata dal § *a* dell'art. 5, anche il fatto di un qualsiasi giudizio proferito da altra Accademia o Istituto, o da alcuna Facoltà universitaria. Questo caso, se conosciuto avanti, esclude le opere dal concorso; se dopo, annulla il premio o una ricompensa, che per sorte avesse conseguito.

L'opera, alla quale sia stato conferito il premio o una ricompensa, dovrà essere pubblicata, dentro due anni dal giorno nel quale sarà bandito l'esito del concorso, se essa consterà di un volume solo; se di più, dentro quel termine discreto che all'equità dell'Accademia sembrerà più conveniente di assegnare. Spirato il termine stabilito senza che l'opera sia venuta in luce, l'autore decade dal diritto di conseguire il premio o la ricompensa avuta.

Il termine assegnato alla presentazione delle opere è il 31 dicembre 1930. I concorrenti cureranno pertanto che i rispettivi manoscritti giungano franchi di porto alla Segreteria dell'Accademia della Crusca (via Cavour n. 3, palazzo Mediceo Riccardi, Firenze) non più tardi delle ore 12 del giorno indicato; tenendo conto che le opere le quali giungessero all'Accademia dopo tal termine, rimarrebbero escluse dal concorso, qualunque fosse la causa del ritardo nella presentazione.

Parimente non saranno ammesse al concorso le opere informi, quelle cioè che fossero ancora in stato di abbozzo, o con una gran copia di giunte volanti, e che fossero scritte in carattere inintelligibile.

Ogni opera dovrà essere contrassegnata da un motto, che verrà ripetuto sulla sopraccarta di una lettera suggellata, ove sia scritto il nome e il domicilio dell'autore.

Finito il concorso, le opere dovranno essere ritirate entro tre mesi dai loro autori, o da persona da essi autorizzata.

Trascorso quel tempo, l'Accademia non risponde della loro custodia.

Firenze, 14 gennaio 1929 - Anno VII

Il presidente: PIO RAJNA.

Il segretario: GUIDO MAZZONI.

(510)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Protocollo addizionale al Trattato italo-austriaco di commercio e navigazione.

Il giorno 18 febbraio 1929-VII ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Protocollo addizionale al Trattato italo-austriaco di commercio e navigazione del 28 aprile 1923, Protocollo firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, il 30 dicembre 1927.

Tale Protocollo è stato approvato con la legge 31 dicembre 1928 - Anno VII, n. 3345, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1929 - Anno VII.

(530)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 43.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.65
Svizzera	367.31	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.67	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.65	Norvegia	5.10
Spagna	293.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.65	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.225
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.08	Consolidato 5 %	82.55
Dollaro Canadese	19 —		
Oro	368.16	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26	1257	Cap. 1,000 —	De Robertis Domenico fu Antonio.	De Robertis Domenico fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Cavalluzzi Anna fu Domenico, ved. De Robertis, maritata Zuccaro.*
Cons. 5 %	351948	270 —	Lavezzano *Maria* fu *Giuseppe-Martino* o *Martino*, minore sotto la p. p. della madre Tacchino *Albino Maria-Giuseppina* fu Giovanni ved. di Lavezzano *Giuseppe-Martino*, dom. a Lerma (Alessandria).	Lavezzano *Maria-Caterina* fu *Martino-Andrea-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Albina-Giuseppina* fu Giovanni, ved. di Lavezzano *Martino-Andrea-Giuseppe*, dom. come contro.
»	439981	185 —	Valgoi *Dante* di Gervasio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bormio (Sondrio).	Valgoi *Pietro-Dante* di Gervasio, minore ecc. come contro.
»	452066	150 —	Valgoi *Dante* fu Gervasio, minore sotto la p. p. della madre Wachter Maria, ved. Valgoi, dom. a Bormio (Sondrio).	Valgoi *Pietro-Dante* fu Gervasio, minore ecc. come contro.
»	56009	7,670 —	Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di *Coen-Salmon Israele-Emilio* fu Elia, dom. a Firenze, vincolata.	Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di *Salmon Emilio-Israele* fu Elia, dom. come contro, vincolata.
»	202112	55 —	Rubino Giovanni, *Antonino* e *Lorenzo*, fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Capra Giuseppa di Giovanni, ved. di Rubino Giuseppe, dom. a Palermo.	Rubino Giovanni, *Antonina* e *Renzo* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	29435	Cap. 7,500 —	Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, dom. a Torino.	Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, *minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.*
	5293	» 2,500 —		
	11237	» 2,500 —		
	1650	» 2,500 —		
	1651	» 2,500 —		
	1652	» 2,500 —		
	1653	» 2,500 —		
	4619	» 2,500 —		
	4620	» 2,500 —		
	4621	» 2,500 —		
	7971	» 2,550 —		
	12110	» 2,500 —		
Cons. 5 %	420077	30 —	Amoroso Maria-Maddalena fu Giuseppe, *nubile*, dom. in Palermo.	Amoroso Maria Maddalena fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Pagano Rosa di Angelo, ved. di Amoroso Giuseppe*, dom. a Palermo.
»	420078	30 —	Amoroso Vittorio } fu Giuseppe, dom. a Palermo.	Amoroso Vittorio } fu Giuseppe, *minori*, ecc., come la precedente.
»	420079	25 —	Amoroso Angelo }	Amoroso Angelo }
»	144640	15 —	Dazzi *Maria* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Paglini Aldegonda fu Stefano, dom. ad Avenza (Massa).	Dazzi *Elisabetta-Maria-Filomena* fu Francesco, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	147347 147348	500 — 500 —	Cordone Mario } fu Leonardo, minori Cordone Nicolò } sotto la p. p. della madre *Beccaria* Eleonora fu Pietro, ved. di Cordone Leonardo, dom. a Roma.	Cordone Mario } fu Leonardo, minori Cordone Nicolò } sotto la p. p. della madre *Cordone* Eleonora fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	449698	440 —	Peter Margherita-Emilia fu *Corrado*, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom. a Messina, vincolata.	Peter Margherita-Emilia fu *Giovanni-Corrado*, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom. a Messina, vincolata.
Ricev. provvisoria emessa dalla sezione di Regia Tesoreria provinciale di Genova il 24 febbraio 1925 per 4 titoli 3.50 % 1906	10174	Cap. 1,900 —	Repetto Aldo di Giovanni.	Repetto Aldo di Giovanni, *minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	150358	77 —	D'Elia *Celestina* di Sebastiano, moglie di Dionisio Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	D'Elia *Agata-Celestina* di Sebastiano, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	393653 393654	420 — 105 —	Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu *Giacomo*, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta). La seconda rendita è con usuf. vital. a Baraldi Elvira fu *Giacomo*, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta).	Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu *Alessandro*, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. a Baraldi Elvira fu *Alessandro*, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(483)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.